



COMUNE
Cerreto Sannita
Provincia di BENEVENTO
Città di fondazione
ceramiche artistiche tradizionali

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 30/09/2014

OGGETTO: Assenso all'acquisizione al patrimonio del Comune di Cerreto Sannita dei beni dell'IPAB "Ospedale Civico".

L'anno duemilaQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 17,10, a seguito di invito prot. n. 8581 del 25/09/2014, diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito, nella Sala Consiliare di palazzo Sant'Antonio, il Consiglio Comunale, in seduta pubblica - sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la Presidenza del Consigliere Avv. Pasquale Filippelli e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Erminia Florenzano.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

1) Santagata Pasquale	Sindaco	P
2) Di Lauro Vincenzo	Consigliere	P
3) Parente Giovanni	Consigliere	P
4) Melotta Ciro	Consigliere	P
5) Carangelo Mario	Consigliere	P
6) Meglio Caterina	Consigliere	A
7) Filippelli Pasquale	Consigliere	P
8) Morone Lorenzo	Consigliere	P
9) Parente Pier Paolo	Consigliere	P
10) Barbieri Antonio	Consigliere	A
11) Massarelli Giuseppe Francesco	Consigliere	P
12) Meglio Remo	Consigliere	P
13) Assini Pietro	Consigliere	P

P= presente A= assente

Presenti - 11 Assenti - 2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 30.09.2014 – ore 17,10

OGGETTO: ASSENSO ALL'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CERRETO
SANNITA DEI BENI DELL'IPAB "OSPEDALE CIVILE"

Il Presidente

Si allontana alle ore 18,00 il consigliere Meglio Remo;

Sospende la seduta alle ore 18,03;

Alle ore 18,06 il Presidente riapre la seduta ;

Risultano assenti Barbieri, Meglio Remo, Meglio Caterina , la seduta è valida;

Il Presidente dà lettura della proposta agli atti ed apre la discussione;

Fa osservare che in merito alla proposta ha delle perplessità in quanto legge che c'è un Decreto Ingiuntivo , inoltre è opportuno fare una stima reale del bene per avere un quadro più chiaro della situazione;

Chiede la parola il consigliere Melotta il quale ha chiesto la presenza del Commissario per eventuali delucidazioni , sente l'obbligo di fare i complimenti al Commissario per la mole di lavoro svolto in questa vicenda ed aver portato a termine questo lavoro con difficoltà; fa un poco di cronistoria sulla vicenda, nel 2007, l'allora Sindaco pur avendo il Commissario dell'epoca chiesto vari appuntamenti non lo ha mai ricevuto per cui il Commissario rinunciò all'incarico; l'appartamento era occupato da un certo Gallo Michele che non ha mai pagato il fitto, fu fatta anche una denuncia dal Commissario ai Carabinieri e si segnalò questa anomalia per verificare a che titolo abitava l'edificio , è emerso pure che c'era un libretto dormiente con 3.000,00 euro, che a tutt'oggi non sono stati recuperati;

Da una valutazione fatta dal Commissario con i parametri dell'Agenzia delle Entrate è emerso che per mq 169, si parla di un valore di circa 389.000,00, anche se c'è un debito presunto di € 62.000,00 con un D.I. contro il quale è stata fatta opposizione;

Alla luce di ciò ritiene che la cosa migliore sia di acquisire questo bene al patrimonio dell'Ente, un bene che tra l'altro è stato donato da un cerretese;

Il Presidente si associa ai complimenti per il Commissario e si fa sempre una domanda sulla reale situazione attiva e passiva della proprietà , propone di andare con i piedi di piombo, per questa ragione esprime la sua opinione , anche se non è contrario all'acquisizione, senza togliere nulla al valore dell'attività svolta dal Commissario dott. Giordano;

Il consigliere Massarelli fa osservare che è evidente che vanno fatti i complimenti al dott. Giordano ma ciò non toglie che è necessario controllare se ci sono, o meno altre attività pregiudizievoli noi acquistiamo le attività e le passività;

E' necessario farsi carico di una valutazione, ci piacerebbe avere ulteriori elementi, la prudenza è d'obbligo, c'è la necessità di fare dei controlli presso la Conservatoria , acquisire una relazione dell'Ufficio Tecnico ed altre indagini, quando avremo acquisito questi elementi potremo valutare meglio tale acquisizione, si tratta di essere diligenti;

Suggerisce di rinviare la proposta e mettere a disposizione dei consiglieri anche altra documentazione;

Chiede la parola il consigliere Di Lauro il quale propone di correre questo rischio perché è un bene di valore ed è una opportunità di accrescere il proprio patrimonio che una volta venduto potrebbe incrementare le casse comunali;

Il valore del bene è molto superiore al valore del presunto debito;

Il Sindaco chiede che si dia la parola al Commissario che è presente in aula;

Il Presidente lo consente e passa la parola al Commissario dott. Giordano il quale dichiara di aver attentamente verificato i rapporti pendenti , l'unico era nei confronti del condomino e della ditta di costruzione dei lavori di ristrutturazione per circa 50.000,00 euro , non vi sono dipendenti, né altri debiti;

Chiede la parola il Sindaco il quale ha l'impressione che intorno a questo argomento ci sia un pregiudizio, si aspettava che queste domande fossero poste e ma poi acquisite le risposte , ognuno poteva fare il suo ripensamento, si è già chiarito che non ci sono dipendenti , c'è questo D.I. che è stato opposto;

Ci troviamo di fronte ad una richiesta di 62.000,00 euro ed un presunto debito di 50.000,00 euro per una ditta , per cui la valutazione di 380.000,00 che è al di sotto del valore corrente , è sempre superiore agli eventuali debiti ; si chiede quale altra cosa si potrebbe verificare , c'è un lavoro già fatto dal Commissari, al contrario si chiede se il danno erariale sia quello di rinunciare al bene o meno;

Chiede la parola il consigliere Melotta il quale non capisce quali siano le perplessità ed i dubbi posti, come è possibile che ci possano essere altre ipoteche su un ente disciolto , poiché stiamo parlando di un bene di valore;

Chiede la parola il consigliere Parente Giovanni il quale fa osservare che abbiamo fatto i salti mortali per salvare il Comune dal dissesto , oggi abbiamo l'opportunità di acquisire al patrimonio il bene che il cav. Ciaburri ha lasciato all'IPAB è vero e ci sono delle cifre che parlano, ma a fronte di queste cifre c'è da rilevare che se non procediamo all'acquisto si potrebbe creare un danno erariale all'Ente , dato il suo notevole valore e la posizione geografica nel comune di Portici , dove il valore commerciale va ben oltre quello calcolato con i valori dell'UTE, invita, pertanto, a votare a favore e chiudere al più presto la posizione;

Il Presidente , esaurita la discussione, pone ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

-che con delibera del 02 luglio 2014, il Commissario Reggente dell'IPAB " Ospedale Civico" in Cerreto Sannita, dott. Pasquale Giordano ha proposto l'estinzione dell'istituzione in parola ai sensi dell'art. 11 del Regolamento 22.02.2013 n. 02, pubblicato sul BURC n. 14 del 04.03.2013;

-che, contestualmente , ha proposto il trasferimento degli stessi al Comune di Cerreto Sannita ;

Vista la nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 2014.0504097 acquisita al protocollo n. 6578 del 22.07.2014, che si allega;

Rilevato che la situazione patrimoniale, dei suddetti beni, come rilevasi dall'allegata delibera del Commissario Straordinario presenta un attivo di € 383.099,56;

Ritenuto che tale acquisizione sia di notevole interesse date le condizioni dell'immobile e la sua posizione geografica, in una città turistica come Portici, e che ci sia un incremento del patrimonio dell'Ente notevole;

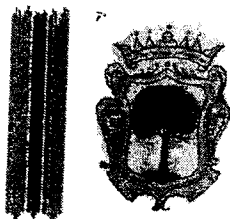
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del III Settore e quello di regolarità contabile, espresso dal responsabile del II Settore, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

A maggioranza di voti, con n. 1 astenuto (Filippelli) e n. 2 voti contrari (Assini e Massarelli) resi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) Di assentire al trasferimento al Comune di Cerreto Sannita dei beni dell'IPAB "Ospedale Civico" in Cerreto Sannita, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento n. 02, come proposto dal Commissario Reggente Dott. Giordano con delibera del 02.07.2014, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Dare atto che i beni da acquisire risultano dalla allegata relazione del Commissario Reggente e dalla ivi indicata situazione patrimoniale che evidenzia un attivo di € 383.099,56;

La seduta si chiude alle ore 19,10.



COMUNE di
Cerreto Sannita

Provincia di BENEVENTO
Città di fondazione
e della ceramica artistica tradizionale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.03 DELLA SEDUTA DEL 30.09.2014

**OGGETTO: ASSENSO ALL'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI
CERRETO SANNITA DEI BENI DELL'IPAB "OSPEDALE CIVILE"**

IL SINDACO

Premesso

-che con delibera del 02 luglio 2014, il Commissario Reggente dell'IPAB "Ospedale Civico" in Cerreto Sannita, dott. Pasquale Giordano ha proposto l'estinzione dell'istituzione in parola ai sensi dell'art. 11 del Regolamento 22.02.2013 n. 02, pubblicato sul BURC n. 14 del 04.03.2013;

-che, contestualmente, ha proposto il trasferimento degli stessi al Comune di Cerreto Sannita ;
Vista la nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 2014.0504097 acquisita al protocollo n. 6578 del 22.07.2014, che si allega;

Rilevato che la situazione patrimoniale, dei suddetti beni, come rilevati dall'allegata delibera del Commissario Straordinario presenta un attivo di € 383.099,56;

Ritenuto che tale acquisizione sia di notevole interesse date le condizioni dell'immobile e la sua posizione geografica, in una città turistica come Portici, e che ci sia un incremento del patrimonio dell'Ente notevole;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del III Settore e quello di regolarità contabile, espresso dal responsabile del II Settore, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Propone

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente proposta,
- 2) Di assentire al trasferimento al Comune di Cerreto Sannita dei beni dell'IPAB "Ospedale Civico" in Cerreto Sannita, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento n. 02, come proposto dal Commissario Reggente Dott. Giordano con delibera del 02.07.2014, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ;
- 3) Dare atto che i beni da acquisire risultano dalla allegata relazione del Commissario Reggente e dalla ivi indicata situazione patrimoniale che evidenzia un attivo di € 383.099,56.

Li, 26.09.2014



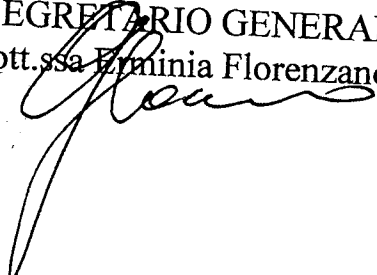
fonte: <http://burc-regione.campania.it>

IL SINDACO
Dott. Pasquale Santagata

UFFICIO DI SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nell'adunanza del 30/8/2014
con deliberazione n. 21.
Li 30/8/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Erminia Florenzano





COMUNE di
Cerreto Sannita
 Provincia di BENEVENTO
 Città' di fondazione
 e della ceramica artistica tradizionale

Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 30.09.2014

a) Il Responsabile del Settore I° esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

b) Il Responsabile del Settore II° esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li, 26/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

c) Il Responsabile del Settore III° esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li, 26.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Letizio Napoletano

d) Il Responsabile del Settore IV° esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

e) Il Responsabile di Ragioneria, esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile - art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li, 26.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Gerardo Iannella



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Sociali,
le Politiche Culturali, le Pari Opportunità
e il Tempo Libero

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0504097 18/07/2014 14,02
Mitt.: 541201 UOD Affari giuridico-legali - ...

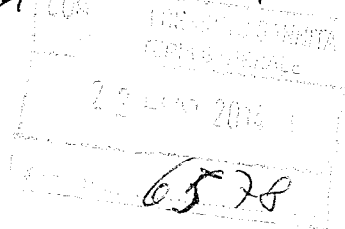
Classifica : 18.1. Fascicolo : 34 del 2010



ALLEGATO ALLA PROPOSTA
N.03 della seduta consiliare
del 30-8-2014

DIPARTIMENTO 54 - DIR.GEN. 12

ED OLG DELIBERA CONSILIARE
N. 21 del 30-8-2014



Al Comune di Cerreto Sannita
Palazzo Municipale
82032 CERRETO SANNITA (BN)
protocollocerretosannita@pec.it

e.p.c. Al dott. Pasquale Giordano
Commissario dell'IPAB
"Ospedale Civico"
via S. Anna, 100
82032 CERRETO SANNITA (BN)

Oggetto: IPAB "Ospedale Civico", in Cerreto Sannita.
Procedimento di estinzione ex art. 11, regolamento n. 2/2013.
Assenso al trasferimento dei beni patrimoniali al Comune.

Con deliberazione del 2 luglio 2014, che si allega in copia alla presente unitamente alla documentazione di corredo, il commissario reggente dell'IPAB "Ospedale Civico", in Cerreto Sannita, ha proposto la estinzione dell'istituzione in parola ai sensi dell'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, pubblicato nel BURC n. 14 del 4 marzo 2013.

Tanto premesso, ai fini dell'esercizio dell'attività istruttoria preordinata alla dichiarazione, con deliberazione della Giunta regionale, di estinzione dell'IPAB e all'attribuzione dei beni al Comune ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del cennato regolamento n. 2/2013, occorre acquisire la deliberazione del consiglio comunale di assenso al trasferimento dei beni e al subentro nei contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le loro pertinenze e nella titolarità delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo all'istituzione, con espressa avvertenza che, in caso di mancato assenso, la Giunta regionale individua il soggetto destinatario dei beni tra i comuni dell'ambito sociale territoriale B04 o, in via graduata, tra le istituzioni e le aziende del territorio assenzienti.

Al contempo, ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo ex legge n. 241/1990, si comunica che:

- l'ufficio competente per il procedimento di estinzione dell'IPAB è questa Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, in Napoli, al Centro Direzionale, Isola A6, sesto piano, tel. 081 7966655, pec dg.12@pec.regione.campania.it;
- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cecilia Sannino, dirigente della Unità Operativa Dirigenziale n. 01 AA.GG. - Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali, in Napoli, al Centro Direzionale, Isola A6, sesto piano, tel. 0817966636 - fax 0817966656 - email cecilia.sannino@regione.campania.it, indirizzo pec dg.12@pec.regione.campania.it;
- è possibile prendere visione degli atti presso l'ufficio del responsabile del procedimento aperto al pubblico il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, nonché presentare al medesimo ufficio, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, memorie e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento di estinzione.

Ref. = 56121; 1963; 2nd 8th; given to the Soviet Union.

Copyright © 2012 by John Wiley & Sons, Inc.



Il Commissario dell' Ente ad oggetto - Dott. Pasquale Giordano nato a Piedimonte Matese (CE), e residente in Cerreto Sannita alla via S. Anna n. 100 -, con D.P.G.R.C. n. 186 del 12/09/2013 veniva nominato Commissario dell' I.P.A.B. "Ospedale Civico" in Cerreto Sannita, con l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'I.P.A.B. e, in particolare, di provvedere agli adempimenti di competenza dell'amministrazione dell'istituzione preordinati alla dichiarazione di estinzione dell'Ente ai sensi dell'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2.

- Visto l'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2;
- Accertato che ai sensi dell'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2 la consistenza patrimoniale dell'Ente è costituita da:
 - libretto postale nominativo intestato al presidente pro tempore n° 008036 presso l'ufficio postale di Cerreto Sannita;
 - Immobile presso il Comune di Portici alla Via Marittima n. 7 iscritto al Catasto Fabbricati, Foglio 7 Particella 140 Sub. 21, di vani 7,5, posto al primo piano ed intestato a Ospedale Civile di Cerreto Sannita e Varola Enrico, Fu Gennaro quale usufruttuario.
 - Immobile presso il Comune di Portici alla Via Marittima n. 7 iscritto al Catasto Fabbricati, Foglio 7 Particella 140 Sub. 5, di mq 43, accessibile direttamente da Via Marittima;

L'intera proprietà è comprensiva di ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, proporzionale quota di comproprietà del locale sito nell'androne a destra entrando adibito "ex portineria" nonché ogni quota proporzionale sulle parti comuni del fabbricato ed aree scoperte annesse a norma dell'art. 1117 C.c.;

- Accertati i rapporti giuridici pendenti verso il condominio alla Via Marittima n.7 in Portici;
- Accertata l'inesistenza di personale dipendente;

- Accertato che l' I.P.A.B. "Ospedale Civico" in Cerreto Sannita non è nelle condizioni previste per perseguire le finalità di Pubblica Assistenza e Beneficenza, così come previsto dallo Statuto;
- Considerato che ai sensi dell'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2 può essere chiesta l'estinzione dell' Ente;
- Viva le allegata relazione esplicativa del lavoro svolto;

DELIBERA

Di proporre alla Giunta Regionale della Regione Campania la ESTINZIONE DELL' I.P.A.B. "Ospedale Civico" in Cerreto Sannita ED IL TRASFERIMENTO dei beni immobili suddetti al COMUNE DI CERRETO SANNITA (Benevento) ai sensi dell'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2.

Cerreto Sannita li, 02/07/2014

Il Commissario
(Dott. Pasquale Giordano)

Pasquale Giordano

ALLEGATI

- Relazione sul lavoro svolto;
- Copia Visura Catastale per immobile dell' Agenzia del Territorio;
- Copia Planimetrie locali;
- Sentenza della Corte D'appello di Napoli n. 3396 del di 17-26 Ottobre 1927;
- Statuto dell'Erigendo Ospedale di Cerreto Sannita;
- Copia spese postali documentate;
- Copia spesa per ricerca in Archivio notarile di Napoli;
- Copia verbale di consegna documentazione da Avv. Angelo del Vecchio;
- Copia risposta ufficio Postale di Cerreto Sannita;
- Copia libretto postale nominativo intestato al Presidente pro tempore Ospedale Civile Ciaburri di Cerreto Sannita n° 008036;
- Copia libretto postale nominativo intestato al Commissario Prefetizio Pro-tempore Ospedale Civile Ciaburri di Cerreto Sannita n° 06931;

L.P.A.B. "OSPEDALE CIVICO"

IN CERRETO SANNITA

Il Commissario Dod. Pasquale Giordano

Relazione sull'attività svolta.

Con D.P.G.R.C. n° 186 del 12/09/2013 lo scrivente veniva nominato Commissario dell' L.P.A.B. "Ospedale Civile" in Cerreto Sannita, con l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell' L.P.A.B. e, in particolare, di provvedere agli adempimenti di competenza dell'amministrazione dell'istituzione preordinati alla dichiarazione di estinzione dell'Ente ai sensi dell'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2.

Il giorno 08/10/2013 provvedevo ad insediarmi dinanzi al Sindaco dott. Pasquale Santagata e alla Segretaria del Comune di Cerreto Sannita dott.ssa Erminia Florenzano.

Dai documenti si evinceva tra i beni appartenenti all' L.P.A.B.:

- libretto postale nominativo intestato al Presidente pro tempore Ospedale Civile Ciaburri di Cerreto Sannita n° 008036 presso l'ufficio postale di Cerreto Sannita;
- libretto postale nominativo intestato al Commissario Prefettizio Protempore Ospedale Civile Ciaburri di Cerreto Sannita n° 06931 presso l'ufficio postale di Cerreto Sannita;
- Immobile presso il Comune di Portici iscritto al Catasto Fabbricati, Foglio 7 Particella 140 Sub. 21, di vani 7,5.
- Immobile presso il Comune di Portici iscritto al Catasto Fabbricati, Foglio 7 Particella 140 Sub. 5, di mq 43.

Palazzo Ciaburri, che prende il nome dal Cav. Enrico Ciaburri, vecchia fornace di interesse storico in corso di ristrutturazione, con vista mare, di sicuro notevole valore.

L' I.P.A.B. "Ospedale Civico" in Cerreto Sannita, nasce a seguito di un lascito (Legato), del Cav. Enrico Ciaburri, con Testamento Pubblico del Notaio Luca Galluccio in Napoli del 18/10/1920. Tuttavia tale testamento fu impugnato dagli eredi del suddetto e dopo annose liti giudiziarie la Fondazione riuscì ad incamerare il lascito principale relativo al cespite immobiliare sito al Comune di Portici alla Via Marittima n. 7, il cui diritto con sentenza della Corte D'appello di Napoli n. 3396 del dì 17-26 Ottobre 1927. L' I.P.A.B. "Ospedale Civico" in Cerreto Sannita, fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto il 06/04/1935 n. 874.

Ciò premesso al fine di spiegare le difficoltà incontrate dallo scrivente per reperire la documentazione necessaria per portare a termine l'incarico,

La problematica più annosa è stata il reperimento delle Tavole di Fondazione come previsto dall'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2.

A tal proposito in data 21/01/2014 mi recavo presso l'Archivio Notarile di Napoli per ricercare l'Atto del Notaio Galluccio infruttuosamente.

In data 23/01/2014 mi recavo presso l'Ufficio di Registro di Napoli alla ricerca della sentenza della Corte D'appello di Napoli n. 3396 del dì 17-26 Ottobre 1927, infruttuosamente.

In data 27/01/2014 proseguivo la ricerca presso il Vecchio Tribunale di Napoli sede della Corte d'Appello di Napoli alla ricerca della sentenza della Corte D'appello di Napoli n. 3396 del dì 17-26 Ottobre 1927, infruttuosamente.

In data 13/02/2014 è stato notificato presso il domicilio del sottoscritto Commissario, Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale Civile di Napoli n. 444/2014 reso in data 21.01.2014 e depositato in data 22/01/2014 ad istanza del Condominio Via Marittima, 7 rappresentato e difeso dall'avv. Mirella Istrini, per presunti crediti vantati dal predetto Condominio nei confronti dell' I.P.A.B.; Che, nel decreto ingiuntivo notificato con pedissequo atto di precetto veniva intimato all'IPAB, il pagamento di € 62.687,70 oltre alle spese del procedimento monitorio per € 1.038,00 con autorizzazione alla provvisoria esecuzione. Le somme richieste nel Decreto Ingiuntivo notificato, non trovano giustificazione neppure nella documentazione a corredo della azionata domanda di ingiunzione e pertanto ravvisati giusti motivi per proporre opposizione al decreto ingiuntivo in data 10/03/2014 provvedevo con Delibera n. 01/14 a nominare quale difensore dell' I.P.A.B. "Ospedale Civico" in Cerreto Sannita, l'Avv. Aceto Ernesto al fine di preservare il patrimonio dell'ente ai sensi dell'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, anticipando di comune accordo le spese per tale opposizione in assenza di disponibilità liquide dell' IPAB.

Per ciò che riguarda il libretto di risparmio n.8036, questione avviata nel precedente mandato, proseguivo avviando la pratica per apertura di conto corrente postale presso l'ufficio postale di Cerreto Sannita per ottenere la restituzione della somma di € 3.099,56 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite la CONSAP, tuttavia non riuscivo nell'intento per problematiche burocratiche interne alle Poste Italiane.

A tal proposito per evitare ulteriori spese a mio carico e per tentare di recuperare le somme di cui sopra inserivo nella richiesta di restituzione alla CONSAP le coordinate bancarie del mio conto corrente personale.

Al fine di ottenere il numero di codice fiscale/partite Iva per tale pratica mi recavo in data 03/03/2014 presso l'Ufficio delle Entrate di Cerreto Sannita, ove riuscivo grazie alla cortese collaborazione del direttore a reperire tale numero, e l'indirizzo del figlio dell'ex Presidente pro-tempore dell'I.P.A.B. "Ospedale Civico" in Cerreto Sannita, Avv. Angelo Del Vecchio. Dopo vari tentativi riuscivo a reperire il suddetto telefonicamente, e in data 10/05/2014 mi consegnava la documentazione appartenente all'IPAB, tra cui la sentenza della Corte D'appello di Napoli n. 3396 del dì 17-26 Ottobre 1927 e n. 2 libretti di deposito Postale, e lo Statuto originale. Quindi oltre al suddetto, accerto l'esistenza di un ulteriore libretto intestato al Commissario Prefettizio Protempore Ospedale Civile Ciaburri di Cerreto Sannita con numero identificativo 06931, con saldo pari a lire 11.144 e movimentato l'ultima volta in data 12/05/1962. Il suddetto libretto come da allegata risposta dell'Ufficio Postale di Cerreto Sannita risulta prescritto nell'anno 1992.

Da ciò ne deriva la seguente Situazione Patrimoniale dell'I.P.A.B. Ospedale Civico Ciaburri.

Calcolo del valore medio dell'immobile secondo i valori dell'Agenzia del Territorio

	MQ	Min	Max	Media	Euro
	169,56	1550	2350	1950	330.642,00
	43	900	1350	1125	48.375,00
Totale	212,56				379.017,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO	
Immobili	€ 380.000,00	Compenso Lordo Commissario incarico precedente	€ 780,00
Depositi Postali	€ 3.099,56	Compenso Lordo Commissario	€ 1.162,00
		Spese Postali	€ 20,55
		Spese ricerca notarile	€ 6,00
		Quote spese di ristrutturazione facciata	€ 106.075,71
		Spese Legali Avv. Ernesto Aceto	€ 2.146,00
		TOTALE PASSIVO	€ 110.190,26
		UTILE	€ 272.909,30
TOTALE ATTIVO	€ 383.099,56	TOT. A FAREGGIO	€ 383.099,56

Non risulta alcun personale dipendente.

Dalla Sentenza della Corte D'appello di Napoli n. 3396 del di 17-26 Ottobre 1927, e dallo Statuto di fondazione non si evince nessuna disposizione in merito alla destinazione dei beni dell'IPAB, quindi dopo tutto ciò l'I.P.A.B. "Ospedale Civico" in Cerreto Sannita, è pronto per l'estinzione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2.

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 19/07/2012

Data: 19/07/2012 - Ora: 11:49:39

Fine

Visura n.: T188388 Pag: 1

Dati della richiesta		Comune di PORTICI (Codice: G902)	
Catasto Fabbricati		Provincia di NAPOLI	
Unità immobiliare		Foglio: 7 Particella: 140 Sub.: 5	

N.		DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
Sezione		Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	
Urbana					Cens.	Zona					
1		7	140	5			C/2	2	43 m ²	Euro 204,31 L. 395,600	
Impianto meccanografico del 30/06/1987											
Indirizzo				VIA MARITTIMA n. 10 piano: T:							
Notifica				Partita				2511		Mod.58	

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI				CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	OSPEDALE CIVILE DI CERRETO SANNITA					
2	VAROLA Enrico:FU GENNARO					(8) Usufiuto
DATI DERIVANTI DA		Impianto meccanografico del 30/06/1987				

Rilasciata da: Servizio Telematico

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 19/07/2012

Data: 19/07/2012 - Ora: 11:48:49
Visura n.: T187594 Pag: 1

Dati della richiesta		Comune di PORTICI (Codice: G902)										
Catasto Fabbricati		Provincia di NAPOLI										
		Foglio: 7 Particella: 140 Sub.: 21										
Unità immobiliare												
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita		
1	Urbana	7	140	21			A/2	3	7,5 vani	Euro 406,71 I - 787,500	Impianto meccanografico del 30/06/1987	
Indirizzo - VIA MARITTIMA n. 8 piano: 1;												
Notifica - Parita 2511 Mod.58 -												
INTESTATI												
N.	DATI ANAGRAFICI											
1	OSPEDALE CIVILE DI CERRETO SANNITA											
2	VAROLA Enrico; FU GENNARO											
DATI DERIVANTI DA												
Impianto meccanografico del 30/06/1987												
										CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI	
											(8) Usufrutto	

Ritasciata da: Servizio Telematico

Dati Identificativi del Soggetto Diverso

Codice Fiscale 95013470637
Denominazione ENTE MORALE OSPEDALE CIVILE CERRETO SANNITA'
Natura giuridica ALTRE ORGANIZZAZIONI DI PERSONE O DI BENI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA (ESCLUSE LE COMUNI) (13)
Partita IVA - **Inizio attivita'** 13/1/1990
Stato ATTIVA
Attivita' SERVIZI VARI NON ALTROVE CLASSIFICABILI (6900)
Sede legale VIA TANUCCI 97, 81100 - CASERTA (CE)
Decorrenza 13/1/1990 **Fonte** Collegamento 11.ED.
Domicilio fiscale VIA TANUCCI 97, 81100 - CASERTA (CE)
Decorrenza 13/1/1990 **Fonte** Collegamento 11.ED.
Uffici associati al Domicilio Fiscale UFF. TERR. DI CASERTA (TE)
D.P. DI CASERTA (76)
DR DELLA CAMPANIA (934)

Dati del Rappresentante

Codice Fiscale DLVUGL45T130525D
Dati Identificativi DEL VECCHIO ANGELO
Nato a CERRETO SANNITA' (BN) il 13/12/1945
Carica Rappresentante legale, negoziante o di fatto, socio amministratore
Dal 13/1/1990 **Al**

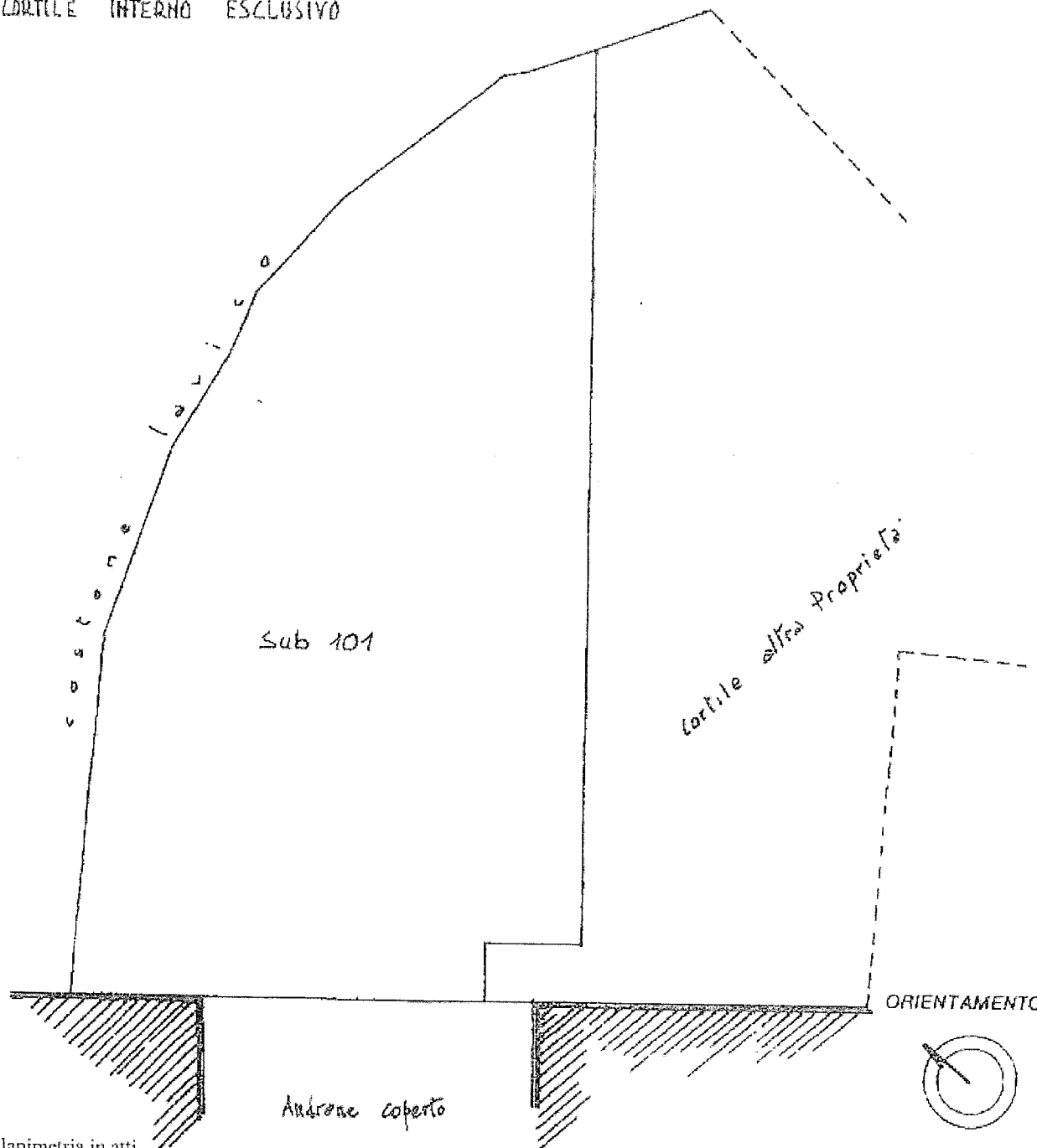
Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Napoli

ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da:	Auletta Sergio
Iscritto all'albo:	Geometri
Prov. Napoli	N. 5875

Comune di Portici	Protocollo n. NA0755703 del 10/10/2007
Sezione: Foglio: 7 Particella: 140	Tipo Mappale n. del
Dimostrazione grafica dei subalterni	
Scala 1 : 100	

PIANTA PIANO TERRA

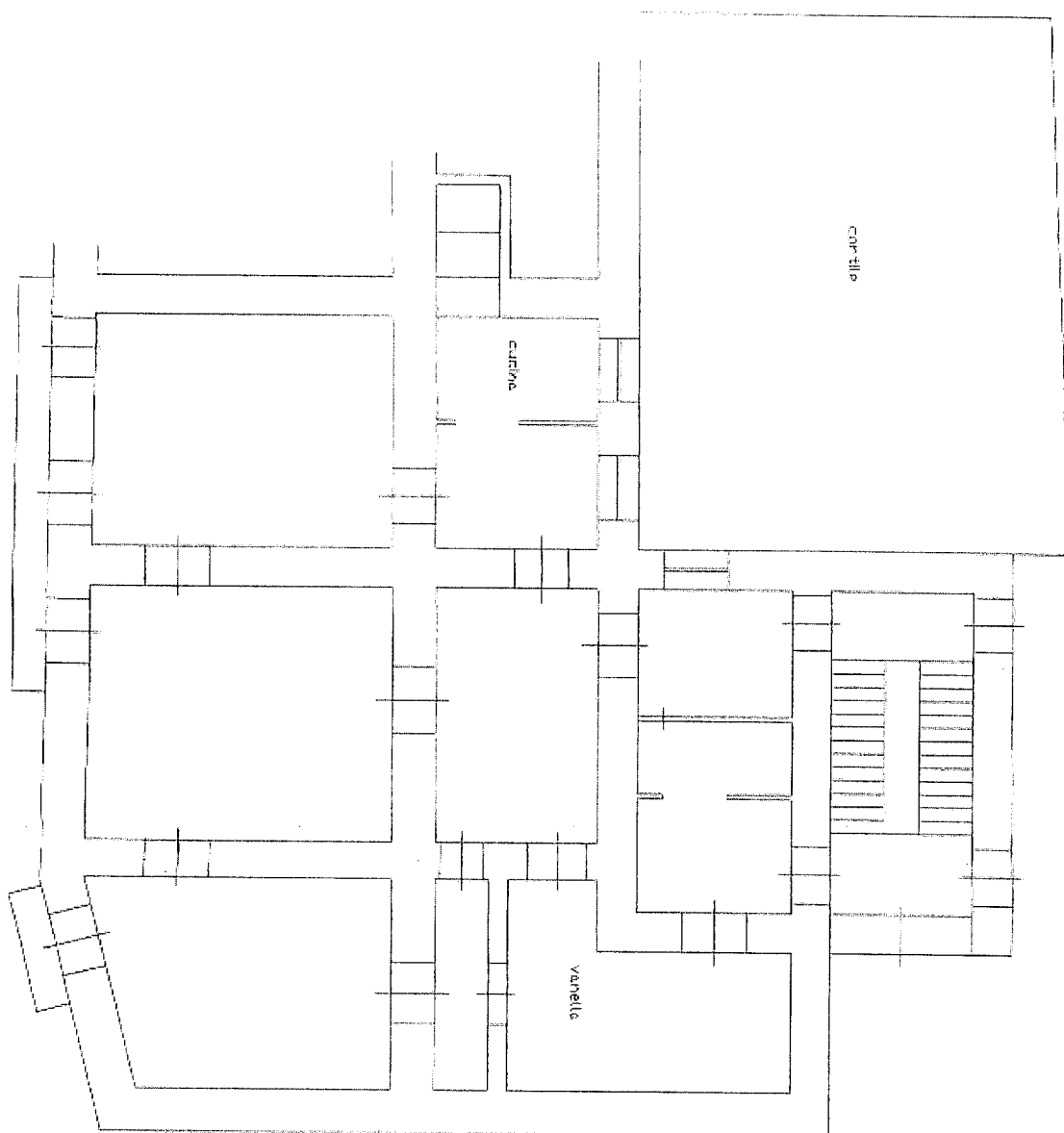
CORTILE INTERNO ESCLUSIVO



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 29/08/2012 - Comune di PORTICI (9902) - < Foglio: 7 - Particella: 140 - Elaborato planimetrico >

Ultima planimetria in atti

PIANTA PIANO PRIMO - SCALA 1:100



SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE	142,71
SUPERFICIE UTILE NON RESIDENZIALE (vanella e balconi)	26,85
SOMMARIO	169,56



MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE URBANA

(R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1930 - ART. 17652)

Planimetria degli immobili urbani denunciati con la Scheda N° 10390972

Comune _____ Ditta _____

Via _____

Regione cognome, nome, paternità del solo primo intestatario

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE URBANA

(R. D.L. 13 aprile 1930 - ART. 17652)

COMUNE

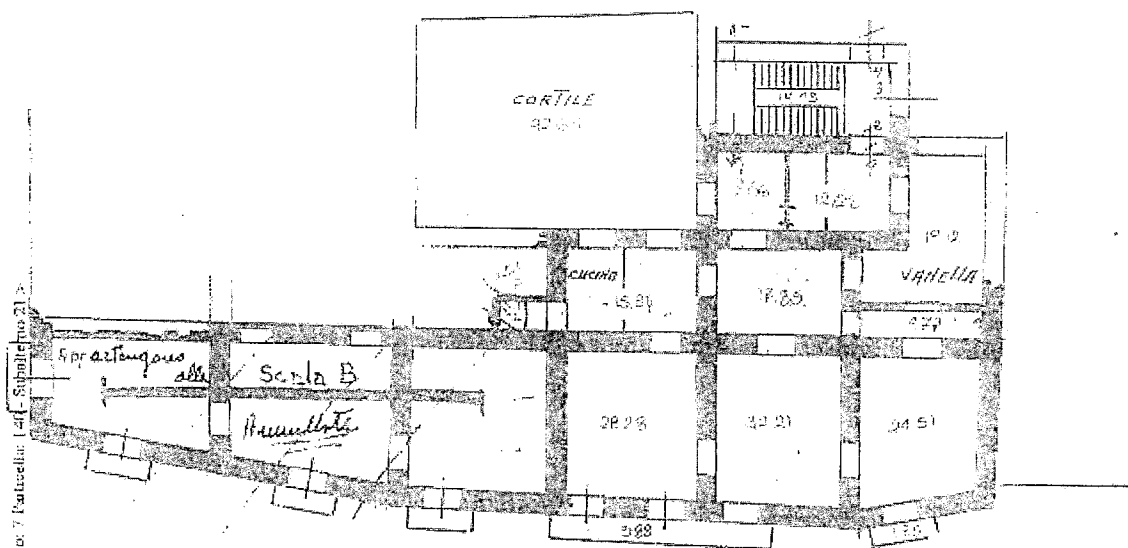
di _____

Talione di riscatto
DELLA

SCHEDA NUMERO

10390972

AVVERTENZA: Il presente
infilastrocino deve essere incollato a
tutti gli atti dichiarativi sulla plani-
metria (riproduzione in scala im-
mobiliare denunciata con la pre-
sente scheda) da presentarsi al
catastro dell'articolo 7 del R. D. L.
n° 1330 - Art. 1, n. 552.



PIANO 1°

N. INTERNO 8.

SCALA A

ALTEZZA M. 4.00

ORIENTAMENTO



SCALA di 1:1000

Compilata da:

[Signature]
(Titolare, amministratore o capofila del Catastro)

Inserito all'Albo da *[Signature]*

dalla Provincia di *[Signature]*

Data _____ Firma *[Signature]*



Titrovi in: Home - Documentazione - Osservatorio del Mercato Immobiliare - Banca dati - Quotazioni immobiliari - Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2013 - Semestre 2

Provincia: NAPOLI

Comune: PORTICI

Fascia/zona: Periferica/GRANATELLO - PARCO DELLA REGGIA - USCITA AUTOSTRADA PORTICI/ERCOLANO (EX VIA CORALLO, VIA UNIVERSITA', VIA MARITTIMA, BOSCO CATENA)

Codice di zona: D2

Microzona catastale n : 3

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valore Locazione (€/mq a mese)		Superficie (L/P)
		Min - Max			Min - Max		
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	1550	2350	I	3,9	5,9	N
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1100	1650	L	2,5	4,1	PI

Tipologia	Stato	Valore Medio	Standard	Valore Medio	Standard	Valore Medio	Standard
Box	NORMALE	900	1250	L	5	4,3	10
Ville e Villini	NORMALE	1700	2550	L	4,3	6,4	10

- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA.
- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorde (L).
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorde (L).
- La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
- Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento di mercato secondo lo stato conservativo.
- Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N /S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare.

Legenda



Positivo



Sufficiente



Negativo

Esprimi il tuo giudizio sul servizio ricevuto premendo su uno dei simboli colorati

Lopia)

Per nome di Sua Maestà - Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione. Per il Ma-
giore Consiglio infimo originale esistente nella Can-
celleria della Corte d'Appello di Napoli. = In ve-
me di Sua Maestà - Vittorio Emanuele II. Per
grazia di Dio e per volontà della Nazione. Per il Ma-
giore Consiglio di Appello di Napoli, 1^a Sezione
Civile, composta dai signori: 1) - Pres. Off. di Pres.
alla Francese, consigliere ff. Presidente; 2) - Pres.
Off. di Pres. Civile, consigliere; 3) - Pres. Off.
di Pres. Civile, consigliere; 4) - Pres. Off. di Pres.
Civile, consigliere; 5) - Pres. Off. di Pres.
Civile, consigliere. Ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile con procedimento
summario iscritta al n. 2247 del ruolo generale
di spedizione e 1920 di quietanza. -

Per - il Dott. Enrico Parola, Conte e Notario
in Napoli, presso la Canc. dell'Ad. Sig. En-
rico di Genaro, Museo, 66, rapp. e dal proca-
ratore Francesco di Genaro, giurista mandato
25 ottobre 1923, Nota Parola, al detto Ad.
Sig. Enrico di Genaro, come sopra denunciato
e dalla stessa infero. =

Contro - S. C. Mus. Giuseppe Signore, Pro-
cedi. Parola. Sentenza del 25 ottobre 1923.

ratore che: Geo. Giuseppe Russo, nel cui studio
e officio venne denunciata in Napoli alla via
Calabré, 115 e difeso dall'Avv. Chig. Francesco Carini,
mandato 2 giugno 1922. Peter Carizzi di Petru-
ra. All'udenza di spedizione della causa del 17 ot-
tobre 1922 i procuratori delle parti hanno reso
le seguenti conclusioni: 1° Il procuratore Chig.
Francesco di Cumaro, nell'interesse del detto Bu-
rro Parola, con comparsa scritta ha concluso:
perché la Corte accolga l'appello, revochi in
tutta le sue parti la sentenza e nelle parti
dei Primi Giudici: 1° = Rigetti la domanda di
sequestro del Geo. Giuseppe Liguore; 2° = Dichia-
ratamente e salvo ricorso riformi sempre la
sentenza con la condanna del Geo. Liguore, nelle
spese del doppio giudizio e condanna di pronun-
ziare fino all'esito della formazione della massa
dei beni ereditari di Enrico Giaburri e fino al-
l'esito del giudizio di risoluzione - dell'esposizio-
ni testamentaria del detto Giaburri, preside-
ntemente la 1ª Sezione del Tribunale; 3° = Ha-
vamente dichiarare che il legato in pro del Peroso
non comprenda tutti i mobili inerenti, ma
solo i mobili di casa, cioè quelli destinati
all'uso domestico; 4° = Anche tutti i mobili inerenti
all'uso domestico; 5° = Anche tutti i mobili inerenti

2) - Sia atto a tutti gli effetti di legge che il D. Corti. Vanda
a proprio tempo e vada. Ma l'istituzione di tutti i
rapporti già a coere di, intente garantire il legato
di lire centomila con ipoteca e rigetti sempre la
domanda relativa alla consegna dei mobili, facendo
salvo al Parola ogni diritto per la limitazione del
legato ai soli mobili di casa e di uso domestico;
5^a = faccia salvo ai esso Parola ogni altro diritto;
6^a = E condannare sempre il Signore alle spese
del doppio giudizio e ricompensa di avvocato. Con
costante salvezza di ogni altro diritto, ragione, azio-
ne e credito in generale, spese per tutti i giudizi
e procedure pendenti e da istituirsi. = Napoli;
12 ottobre 1922 anno V = 4^{to} Francesco Di Gennaro =
E con possibiltà il detto procuratore ha concluso: s'in-
siste quindi nelle già fatte conclusioni. Salvo ap-
pungere. Di 30 ottobre 1922 a V = 4^{to} Francesco Di
Gennaro, proc. = Il procuratore sig. Giuseppe
Quinto, nell'interesse di opposizione Giuseppe
Signore, con comparsa scritta ha concluso:
piaccia alla Corte Ecce. ma vietta ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello
prodotto con atto 5 agosto 1926 avverso la sentenza
della 4^a Sezione del Tribunale di Napoli 23 giugno
5 del 1923. =

condannando l'appellante alle spese di questo
grado ed onorarii di difesa a subornando il tutto
al sottoscritto procuratore che dichiara di averlo
anticipato. = *Satis juris*. = Napoli, 3 ottobre 1924.
F. to. avv. Giuseppe Russo = Procuratore, avvocato. =
Ritenuto in fatto = che nel 18 luglio 1921 morì in
Nescomphano Enrico Giachetti, il quale con pubblico te-
stamento aveva istituito erede per la disponibile che
il Dott. Enrico Pirola, suo medico curante, imponeva
dagli di soddisfare diversi legati tra cui uno al
Povero per sempre di Gerardo Launite, cui asse-
guava L. 100 mila ed i mobili della casa da adibirsi
il tutto per la fondazione di un ospedale in Ger-
reto. Nell'art. 4 del menzionato testamento, sono speci-
ficate le modalità e le condizioni di pagamento
della somma, la destinazione temporanea degli
interessi ecc. Non giudizio per captazione intestato
dagli eredi legittimi ebbe termine con la sentenza
della Corte d'Appello di Napoli in data 21 marzo
14 aprile 1924. il 16 febbraio 1925 fu portato a
termine anche l'inventario dei mobili della casa
del defunto. Afferma il Povero Giuseppe Diagnore,
che nonostante le continue promesse, non gli
è riuscito possibile ottenere dall'eredità il paga-
mento del legato e che avendo cominciato il Dott.

3)- Farola con atto 16 marzo 1926 innanzi al Tribunale di Napoli per il pagamento ed innanzi al Trib. di Napoli per la consegna dei mobili, il Farola non era comparso. Pertanto il Pres. Signore, con atto 14 aprile 1926 condannò il Farola innanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare al pagamento del capitale e degli interessi relativi alla consegna dei mobili ad una penale per ogni giorno di ritardo ed alle spese del giudizio. Con sentenza 23 giugno - 5 luglio 1926, la 4^a sezione del Tribunale: 1^a condannò Farola nella qualità di erede di Enrico Picaburni a corrispondere a Monsignor Giuseppe Signore, Penaro di Ferraro Sammita: a)- nel termine di mesi dodici dalla notifica della sentenza il legato di lire 100.000; b)- gli interessi legali su detta somma dal 23 luglio 1922; c)- gli interessi degli interessi dal dì della domanda; 2^a = autorizzò il Penaro di Ferraro Sammita a ipotecare sugli immobili ereditari in possesso di Farola a garanzia del capitale e degli interessi e lui dovuti ed a spese dell'eredità; 3^a = ordinò al Farola di consegnare al Penaro di Ferraro Sammita e Mons. Signore, tutti i mobili e beni nell'inventario del cancelliere del Tribunale di Napoli.

Prota alle spese il giudizio. Contro detta sentenza con atto 5 agosto 1826 il Dott. Prota portò appello, chiedendone la revoca e che nelle vicine Prime Giurisdizioni, fosse respinta la domanda del Ferozo. Perchè la causa all'udienza di giudizio, i procuratori delle parti deposero le sottoscritte conclusioni sulle quali si ottene in diritto = I - che la controversia tra offenda Sigismondo e il Dott. Prota è la conseguenza di una erronea interpretazione che essi fanno delle disposizioni testamentarie di Enrico Priaburri. La cosa quindi si tiene che al decidere la controversia occorre indagare quale fosse la intenzione del Priaburri nel momento in cui otteneva le disposizioni sue testamentarie. Obviando tali conclusioni sarà facile attuale tra le parti nel modo più utile all'attuale la volontà dell'istituto = II - Fuso esaminando preliminarmente la eccezione di natura finale dedotta dal Prota si osserva che il Ferozo Sigismondo non è tenuto a pagare la somma di successione sia perchè Priaburri di credito legittimo, sia perchè l'eredità fu accettata col beneficio dell'inventario, finalmente - perchè Prota, quale erede, è tenuto

4) - a pagare la detta di successione, non solo in
virtù dell'art. 887 cod. civ. ma anche per la precisa
volontà del testatore che volle che il legato di
consuetudine non dovesse per qualsiasi motivo
ridursi. - II - Che il Dottor Carola, veduto altresì
che il Tribunale poteva ordinare la messa in
causa degli eredi legittimi come impugnazione e
infondata. Il legatario ha il diritto di conse-
guire la cosa legata (art. 882) ed in conseguenza
ha azione contro l'erede per costringerlo a
conseguargli la cosa legata. Nella specie
il Giuristi con l'art. 2 del testamento, nominò
eredi universali di tutta la disponibile il Dott.
Carola e fece obbligo al Carola (e non ai legi-
timari) un anno di dilazione per pagare il legato
del quale il Tesoro chiede ora il pagamento. Il
Carola perciò fu nominato erede della disponibile
col preciso onere di pagare il legato al Tesoro.
Data tali disposizioni testamentarie nessun
rapporto esiste fra i legatari Tesori ed i legiti-
mari, non d'interesse ha il Tesoro di costringerli
in giudizio, nessuna azione ha il Tesoro da spe-
rimentare in confronto dei legittimari, oltre
merito quindi censura il Tribunale, nell'assumere
l'obbligo del pagamento del legato.

solo Carlo = 4° = Che neppure ha fondamen-
to la deduzione che il Tesoro non possa
ottenere la soddisfazione del legato prima che
si formi la massa ereditaria. E' formare la
massa non interessare gli eredi che si ridu-
cono alla liberalità di rifiuto, può interes-
sare il Fisco se intende determinare quale e
quanta sia la quota disponibile e sui residua-
ta, può interessare il rappresentante dell'En-
te ospedaliero per ottenere il pagamento di sette
centomila lire legate dal testatore per formare
l'ospedale, può anche interessare il Tesoro,
quali ministeri sostituito del Ciaburri, per
accertare che il legato di centomila lire non
possa essere ridotto, perché non ha esso i di-
ritti dei legittimari, ma non interessa il
Tesoro quando si limita a ricevere l'adem-
pimento della volontà del testatore. = V = Che
il testatore Ciaburri con le sue disposizioni
si propone di fondare un ospedale in tempo
di vita e per raggiungere tale fine ha legato
un legato di 100 mila lire al Tesoro di Napoli
e vuole che tale somma fosse pagata da Ta-
rola in ogni caso integra e senza detrimento
suo. Il Tesoro non può rifiutarsi di pagare

5/- volentieri per rendere efficace la fondazione
dell'ospedale ed ebbe anche un incarico di fiducia
per la distribuzione delle rendite fino a quando l'os-
pedale non fosse giuridicamente eretto. Il testato-
re volle altresì che il pagamento del legato
non risultasse gravoso per il Testatore come sarebbe
stato se avesse potuto soddisfarlo immediatamente,
ma l'altra parte non volle cedere per lungo
tempo in potere il vantaggio della sua liberalità.
Per ciò dispose: "Nel pagamento di questo legato il
disponente (Testatore) avrà un anno di dilazio-
ne e senza alcun interesse e potrà pagarlo
o in danaro, se gli riuscirà convenientemente vendere
qualche capitale ereditario o assicurarlo con ipo-
teca con interesse eguale, poiché il Testatore
ha il diritto di scegliere il modo di pagare il
legato in confronto del Testatore e poiché nel-
le sue volontà esplicitamente ha dichiara-
to di riprendere il pagamento in danaro
e di preferire, invece, di assicurarlo con ipo-
teca, è inutile aspettare che si formi la
massa ereditaria e che si determinino tutti i
rapporti fra coeredi, poiché non è neces-
saria né la formazione della massa, né la
liquidazione dell'eredità".

per accendere semplicemente una ipoteca a
garanzia della fondazione nell'Oratorio. =

II - che il testatore dispone (art. 8) che il
legato di 100 mila lire deve essere restato, facendo con-
giunta alcuna riduzione inestinguibile, che dovrà
si subordinarsi a preferenza degli altri legati,
e aggiungerà che gli altri legati dovranno con-
servare intatto mentre il solo legato di
100 mila lire doveva restare integro (art. 8).

Dalle espressioni usate nel testamento con-
statamente si rileva che il testatore volle
che le spese per garantire con ipoteca il
legato fossero a carico dell'eredità, e che se dovessero
andare a carico dell'Oratorio, il capitale
per la fondazione d'esso sarebbe stato ri-
dotto. E ciò il testatore non volle. Del resto
lo stesso Test. Parola riconosce tale suo obbligo per-
ché deduce di volere "assicurare il legato con ipo-
teca". Però Parola vorrebbe fare tale assicurazione
ipotecaria dopo la stipulazione di tutti i rapporti
di con i coeredi. La Corte, invece, ritiene non
doversi dare tale dilazione perché, allo stato,
non fuorché a quando non si accerti che il legato
di 100 mila lire abbia leu i diritti dei legittima-
ri, debbano avere efficacia le disposizioni testamentarie.

6) - Per il che debba avere esecuzione la volontà del testatore.
La Corte, quindi, ritiene che debba darsi atto che
il Dott. Farola ha preferito di pagare il legato con
una assicurazione ipotecaria e che si debba autoriz-
zare una ipoteca per 100 mila lire col vincolo di
fondazione di un Ospedale in Benevento. E poi
che non è ammissibile che il Farola assuma ipo-
teca contro se stesso, e il caso di autorizzare il De-
creto, quale ministro voluntatis del Tribunale ad
assumere detta ipoteca, ma a spese dell'eredità be-
neficiaria Dott. Farola. E nella qualità di mini-
stro voluntatis il Decreto potrà pure interveni-
re, se lo vedesse opportuno nel giudizio di ridu-
zione dei legati per sollecitare la decisione del
giudizio di riduzione e per fare accertare che
il legato di centomila lire non sia soggetto
a riduzione. Espletato tale giudizio, quando
sarà accertato che il legato non è soggetto a
riduzione ovvero quando sarà determinata la
somma ridotta di spettanza dell'Ospedale, ben
potrà procedersi dal rappresentante dell'Ente
all'esecuzione per liquidare le somme dovute
all'Ospedale e già garantite con l'ipoteca accor-
data.

VII. - Che il testatore volle, altresì, che sia il De-
creto a provvedere alla liquidazione delle somme dovute
all'Ospedale.

re beneficio e disporre che trascorre un anno dalla morte e fino a quando non fosse stata dichiarata l'epoca del pagamento e chi di diritto il Dott. Farola se avesse preferito di assicurare il legato con ipoteca avrebbe dovuto pagare sulla somma legata gli interessi legati. E volle che il Tesoro fosse amministratore delle rendite e di averne adibite integralmente al soccorso dei poveri. Il Dr. Farola non può contestare né del resto contesta il diritto del Tesoro ad ottenere il pagamento di tali rendite. Come abbiamo visto si pagate al Tesoro dal 1° luglio 1922, cioè dal l'anno successivo alla morte di Enrico Giaburri, fino a quando il rappresentante l'Ente Cepeda non ricorra definitivamente al comune legato. E il caso quindi, di condannare il Farola al pagamento degli interessi già maturati e degli altri a scadere a termini posticipati. =

Se = che relativamente al legato dei mobili, il Dr. Farola sostiene che esso sia limitato ai soli mobili di uso domestico incensurati e trovati nella casa del defunto. Al proposito la Corte osserva che l'art. 142 c.c. spiega cosa debba intendersi per mobili quando si parla di

allarghi il significato. - Nella specie il testatore non
ha usato la parola solo "mobili", ma ci ha ag-
giunto altre parole che ne allargano il significato.
Il testatore ha detto: "tutti i mobili di casa", e
avere voluto lasciare all'ospedale i soli mobili
intesi nel senso ristretto di cui all'art. 111 non
ci sarebbe stato motivo per aggiungere la paro-
la tutti. D'altra parte è evidente che il testat-
ore usò l'espressione tutti i mobili di casa,
non pensando al suo significato giuridico, ma
al significato del linguaggio comune. Egli vole-
va che tutti i mobili, senza esclusione che si
trovassero nella sua casa all'epoca di sua mor-
te, fossero dati all'ospedale. E che questa fosse la
intenzione del testatore, risulta anche da altra
considerazione. Il testatore dovette essere cauto
che la rendita di un capitale di sole cen-
toquinta lire fosse appena sufficiente al man-
tenimento di un modesto ospedale che se era
capitale di centoquinta lire non si paghevano
anche le spese per la crezione in fabbrica
e quelle di impianto e di arredamento de-
coroso, la somma destinata per l'ospedale
risultava insufficiente al mantenimento. E

legati allora anche il legato di mobili sembra la
proporzionale riduzione, perché il testatore volle
che solo il legato di 10 mila lire non subisse ridu-
zione. = otten è il caso poi di ordinare la consegna
dei mobili al Vesovo, perché il defunto legò i mo-
bili all'Ospedale e non al Vesovo. Infatti il te-
statore disse: "... il disponente non poteva ... as-
sicurare il legato con ipoteca, ma sempre col
vincolo della destinazione per la fondazione di
Santo Spirito, al quale legò pure tutti i mobili
di casa". D'altra parte non si può dimenticare
che il testatore aveva piena fiducia nel Dottore
Farola, e quindi era naturale che egli volesse
che i mobili restassero presso il Dr. Farola, fino
a che non si fondasse l'Ospedale. =

II. = Per le sopraccitate considerazioni la sentenza
del Tribunale va riformata, perché data le di-
sposizioni testamentarie, non era il caso di con-
dannare il Farola al pagamento dell'auto-
mità lire, né di ordinare che Farola consegnasse
i mobili legati. D'altra parte il Tribunale
ha omesso a seguito l'interpretazione della
volontà del testatore di dare direttive per ren-
dere praticamente applicabile la volontà del tes-
tatore. D. = Gli solo dovranno essere...

legati all'Upevale, non solo per un aumento
decoroso e far sostenere le spese di inquilino,
ma anche per aumentare eventualmente il
patrimonio dell'ente. Ben s'intende che tra
i mobili non sono compresi il denaro ed i
suoi rappresentativi, i cui documenti, per se-
curezza, si fanno trovare nella casa del defun-
to. Che, però, il Dott. Farota osserva che egli
è conseguatario dei mobili, che i mobili de-
vono far parte della massa ereditaria e che
anzi il tribunale già ne ha ordinata la
stima. Tali deduzioni, se vietano che la Corte
ordini la consegna dei mobili, fino a che
non si espletti il giudizio di riduzione dei
legati, non sono di ostacolo a che si faccia
una dichiarazione di diritto che si dichiara,
cioè quali siano i mobili che il testatore
ha legato all'Upevale a fondarsi. E questa di-
chiarazione di diritto ben può farsi sull'istan-
za del Tesoro il quale ha interesse, come mi-
nistro volontario del defunto che la volontà
del testatore sia eseguita. E poi, formata la
massa, si constaterà che la quota dei legitti-
miari sia stata data dalla liberalità del testatore
e che in conseguenza si debba restituire.

che il Toff. Farola non ha soddisfatto il legatario
assicurazione ipotecaria né ha pagato al Tiro-
glio interessi. Tuttavia, risultando infondate le
deduzioni di lui di aver fatto e quella altra
relativa alla necessità di concorre in giudizio
gli eredi legittimari e di formare la massa
ereditaria prima di mettere procedimento
nella istanza del Tiroglio. Che è stata poi
ritenuta conforme alla volontà del testatore
la interpretazione da lui fatta in ordine
al legato di mobili. Il Farola quindi deve rite-
nere incombente nel giudizio e perciò de-
vetto restituire le spese di esso. D'altra par-
te però la Corte ha riformata la sentenza
del Tribunale e ha ritenuto che la domanda
del Tiroglio, così come era stata proposta,
ineffettiva doveva essere accolta e che non si do-
veva condannare il Farola al pagamento della
sommata lire 5 e a consegnare i mobili. Non
corrono quindi motivi di equità per compen-
sare metà delle spese dell'intero giudizio. =

Per questi motivi - La Corte adotti i procu-
ratori delle parti, respinta ogni contraria
istanza e difesa sull'appello del Toff. Farola
Tiroglio condannato con 5 lire e 50 centesimi

La sentenza 23 giugno - 5 luglio 1922 della 4^a Sezione
del Tribunale di Napoli, con motivazione 1^a = Dichia-
ra il diritto nel Dott. Parola di soddisfare il lega-
to di centomila lire, messo a suo carico con
una assicurazione ipotecaria e per l'effetto
autorizza il Genovio pro tempore di Cerreto
Sannita di assumere ipoteca, a spese del
Dr. Parola quale crede beneficiato, per cento
mila lire su tutti i beni immobili lasciati
dal defunto Enrico Ciaburri, per la fondazio-
ne di un ospedale in Cerreto Sannita;
2^a = Condanna il Parola, nella qualità di
un sopra, a pagare al Genovio di Cerreto
Sannita: a) - gli interessi legali su centomila
lire dal 19 luglio 1922 fino alla notifica
della presente; b) - gli interessi legali su
della somma di centomila lire a triquanti
posticipati dalla notifica della presente
fino a quando il rappresentante dell'Ente
Cepidak non riceverà definitivamente la
somma legata. = 3^a = Dichiarare che i suoi
beni legati da Ciaburri all'Ente Cepidak so-
no tutti quelli inventariati e trovati nella
casa di abitazione del Ciaburri. = 4^a = Con-
dannare il Parola alla quietanza dell'Ente

doppio grado del giudizio da liquidarsi nel
signore Capozzi, all'uopo delegato, e lo
tributo al procuratore Adv. Giuseppe Russo
per la sua dichiarazione di inteso. di
chiara compensata l'altra metà. = Così
decisa in Napoli il dì 14 ottobre 1927 nella
camera di consiglio della P. Regione civile
della Corte di Appello secondo in Cassa
quano, dai signori componenti il collegio
sopra nominato e sottoscritto come appres-
so = Gte. Francesco Martella - Michele Pagan-
Filippo Cammar - Carmine Capozzi, consi-
re - Michele Carlucci - Gaetano D'Addio can-
celliere. = Pubblichata nella forma di rito da
me sottoscritto all'udienza di oggi da me
sottoscritto cancelliere li 26 ottobre 1927 =
anno V = Gte. Gaetano D'Addio, cancelliere =
Reg. a Napoli; Off. M. Giud. addi 29 ottobre
1927 = anno VI = n. 3336 - Pol. 496 - Mod. 32 fol.
143 - Esatto L. 200.50 da Russo = Il procuratore
superiore Gte. Villanova.

comandiamo a tutti gli usieri che ne
siano richiesti, ed a chiunque spetti di met-
tere in esecuzione la presente ad obbligo
Pubblic. di loro residenza a Napoli

causi: ad affiatà della forza pubblica e i co-
noveri con esso, quando ne siano egualmente
richiesti. = Ha presente copia in forma esempli-
ca di rilascio e richiesta dell'Ass. Reg. Giuseppe
Cusano. = Napoli, 31 ottobre 1922 = VI = Il Cam-
miere. fto. Raffaele = Per copia conforme spa-
dita e collazionata da me procuratore. =
Napoli, 24 novembre 1922 = Anno VI =

giurisdizione illegittima =

Per autenticità = Napoli, 24 novembre 1922 = VI =

Il Cammiere = Anno illegittimo.

In copia conforme.

Generale Cammiere 1° Novembre 1922 Anno VI

Visto = Il Presidente della Giunta d'Ammin.

Il Presidente della Giunta d'Ammin.

Il Segretario

[Signature]